

Sui falsi valutativi la parola alle Sezioni Unite

Dovranno dirimere la questione relativa alla rilevanza penale delle falsità nelle valutazioni

/ Maurizio MEOLI

L'Ufficio relazioni con i mezzi di informazione della Corte di Cassazione, con un comunicato stampa a firma del consigliere responsabile Raffaele Botta, ha reso noto ieri che, in data 2 marzo 2016, la Quinta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla punibilità o meno – rispetto alle nuove fattispecie di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., come sostituiti dalla L. 69/2015 – dei c.d. "falsi valutativi".

Secondo una prima ricostruzione (cfr. Cass. n. [890/2016](#)), nell'ambito delle nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, il riferimento ai "fatti materiali" oggetto di falsa rappresentazione **non** varrebbe ad **escludere** la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch'essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati. Infatti, qualora intervengano in contesti che implicino l'accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, anche gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere a una funzione **informativa** e possono quindi dirsi veri o falsi.

Dal punto di vista letterale, innanzitutto, l'eliminazione della locuzione "ancorché oggetto di valutazioni" dalla nuova fattispecie non avrebbe alcuna rilevanza decisiva. La proposizione concessiva (ancorché) aveva funzione prettamente esegetica e non additiva. Di conseguenza, la sua soppressione nulla aggiungerebbe o toglierebbe al contesto semantico di riferimento, lasciando immutata la ricomprensione anche dei fatti oggetto di **mera valutazione**.

E ciò emergerebbe anche dall'interpretazione logico-sistemica. Se "fatto" è il dato informativo, e se "materiali e rilevanti" sono solo i dati oggetto di informazioni "essenziali e significative" capaci di influenzare le opzioni degli utilizzatori, anche le **valutazioni**, ove non rispondenti al vero, sono in grado di condizionarne, negativamente, le scelte. Sicché sarebbe manifestamente illogico escluderle dall'ambito di applicabilità della fattispecie.

Certamente, la rappresentazione di un fatto reca in sé ampi margini di soggettività e opinabilità. Ma quando la rappresentazione valutativa deve essere parametrata a **criteri predeterminati**, dalla legge o dalla prassi, l'elusione di quei criteri – o l'applicazione di metodi diversi da quelli dichiarati – costituisce falsità, nel senso di discordanza dal vero legale, ossia dal modello di verità convenzionale conseguibile solo con l'osservanza di quei criteri, il cui rispetto è garanzia di uniformità e coerenza, oltreché di certezza e trasparenza.

Da ultimo rileverebbe anche la prospettiva **teleologica**.

Sarebbe significativo, infatti, che la riforma del reato in questione sia avvenuta nel contesto di un provvedimento normativo anticorruzione (la L. n. 69/2015). Soluzione che rivela la consapevolezza del legislatore di come il falso in bilancio sia spesso correlato a fenomeni corruttivi (per il tramite dell'appostazione contabile di false fatture tese a costituire fondi neri destinati al pagamento di tangenti). Escludere dall'alveo dei falsi punibili quello valutativo significherebbe, allora, anche frustrare le **finalità** perseguite.

Secondo la contrapposta soluzione interpretativa (cfr. Cass. nn. [33774/2015](#) e [6916/2016](#)), l'esclusione della rilevanza penale dei c.d. falsi valutativi si fonderebbe, innanzitutto, sul canone interpretativo espresso dal brocardo latino "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit". I nuovi artt. 2621 e 2622 c.c., infatti, si inseriscono in un contesto normativo che, nell'art. 2638 c.c., vede ancora un **esplicito riferimento** a fatti materiali ancorché oggetto di valutazioni.

Appare difficile, poi, pensare che la riforma, nel riprendere solo la locuzione "fatti materiali non rispondenti al vero", abbia ignorato non solo l'esistenza nell'ordinamento dell'art. 2638 c.c., ma, anche, il **dibattito** esistente al momento della disciplina introdotta nel 2002 e l'opinione di chi, in esito a quest'ultima, aveva affermato che l'espressione "fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni", ivi contenuto, finiva per sancire la rilevanza penale delle valutazioni al pari di quanto prevalentemente già ritenuto in relazione al mero riferimento ai "fatti" della disposizione del 1942.

Il passaggio ad una tipizzazione della condotta (sia **attiva** che **omissiva**) che mutua solo la locuzione "fatti materiali", quindi, legittimerebbe l'interpretazione che esclude la rilevanza penale dei fatti derivanti da un procedimento valutativo. E ciò sarebbe ulteriormente confermato dalla considerazione che l'originario Ddl. attribuiva rilevanza penale alle "informazioni" false: espressione (quella) che indubbiamente sarebbe stata idonea a ricomprensione le valutazioni.

Fin qui la contrapposizione risulta netta. Ma questa conflittualità sembra attenuarsi nel momento in cui si afferma che si avrebbe falso valutativo non punibile quando si associa un dato numerico ad una realtà economica comunque esistente, mentre si rientrerebbe comunque "nel fuoco normativo" quando, tramite un'operazione di questo genere, si fornisce di fatto una rappresentazione difforme dal vero della **stessa realtà materiale**.

Ad ogni modo, a questo punto non resta che attendere le precisazioni delle Sezioni Unite.